

Discussione:

La riunione odierna si svolge in modo congiunto con la II^a Commissione Consiliare per discutere dei passi carrabili, con particolare attenzione all'aspetto tributario, in quanto alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate dal Sindaco, anche gli anni dal 2018 al 2021 potrebbero essere oggetto del tributo. Presenti alla riunione, il Signor Sindaco Dt Morittu, il Dt. Unali di Abaco, e la Dott.sa Marcello in rappresentanza dell'ente.

Interviene nella discussione il Presidente della II^a Comm. Il consigliere Guadagnini che riporta il parere della commissione stessa, evidenziando come per gli anni dal 2023 al 2026, la commissione ritenga opportuno che il passo carrabile vada fatto pagare solo per i regolarmente autorizzati.

Il secondo punto che evidenzia è che in caso di applicazione in un condominio, il tributo sia richiesto ai singoli condomini e non ad uno solo di essi, e nel caso in cui il marciapiede sia inferiore ai 50 cm ci sia l'esenzione.

Il consigliere Grussu, in qualità di Vice Presidente della III^a Comm, riporta il parere proveniente della sua commissione ed esprime un concetto analogo a quello della II^a per quanto riguarda l'opportunità di variare il tributo a partire dal 2023 e per gli esercizi successivi, in modo tale che il tributo rimanga in piedi esclusivamente per i passi carrabili regolarmente autorizzati.

Il sindaco interviene facendo la ricostruzione dello stato dell'arte a partire dal 2017, anno in cui i passi erano completamente esentati dal tributo, nel 2018 viene eliminato l'esonero per i passi carrabili non regolarmente autorizzati, situazione reiterata nel 2019, 2020 e nel 2021 con l'introduzione del regolamento CUP, fino ad arrivare al 2022 con la modifica del CUP che reintroduce anche per i regolarmente autorizzati il pagamento del canone, con uno sconto del 60%.

Si evidenzia come nel 2022, visto lo stato deficitario dell'ente, la motivazione della reintroduzione del tributo sia stata legittimata dalla maggioranza, così pure come la volontà che dal gettito riscosso si potesse predisporre un servizio di carro attrezzi per la rimozione, ed un eventuale potenziamento del corpo di polizia municipale per i controlli dovuti.

Il motivo per il quale le cartelle del 2018 non siano partite, viene spiegato come per la riscossione del tributo, possano intercorrere 5 anni dalla sua introduzione, e come sia prassi in uso nelle amministrazioni, di fare una sorta di Check sullo stato di riscossione degli stessi. Nelle prossime settimane si saprà come il concessionario della riscossione intervenga a riguardo.

Intervengono nella discussione i Consiglieri Arru, che chiede lumi sull'applicazione delle tariffe relativamente agli anni 2018/2021 e Pili che riporta una casistica già vista in 3^a Comm, ovvero come siano arrivati avvisi di pagamento ai cittadini su passi carrabili non autorizzati, che al contempo sarebbero in deroga al codice della strada, per cui si chiede ad Abaco che gli stessi siano esentati.

Pili ribadisce la necessità di introdurre una semplificazione nel processo autorizzativo dei passi.

Sestu dichiara che secondo lui sussista un equivoco di fondo sul termine regolarizzazione.

Atzori espone al Dt Unali la richiesta di chiarimenti su alcune definizioni ravvisate in diversi regolamenti ad hoc in materia per capire le fonti da cui derivino e lo stesso Unali risponde alla richiesta facendo presente che la legge urbanistica in materia risale al 1942,

modificata successivamente nel 1967, con l'introduzione dell'obbligo di un certo numero di mq adibiti a parcheggio, modificata ulteriormente nel 1989.

Sostanzialmente chi dal 1967 in poi, richiede un permesso di costruzione edilizio deve garantire una determinata superficie adibita al parcheggio auto (dal 1989 1mq ogni 10 metri cubi)

Pizzuto a riguardo chiede se conti la regolare concessione edilizia rilasciata per la casa e se ci sia stata una interpretazione estensiva per cui tutti coloro che hanno un cancello con un cordolo siano passi carrabili non autorizzati.

Sostiene anche che se arrivassero le cartelle dal 2018 in poi, sarebbe plausibile pensare ad una sorta di Bonus Passi Carrabili, vista l'emergenza sociale che potrebbe scaturire da alcune cartelle particolarmente esose.

Il Dt Unali, dichiara che il passo regolarmente autorizzato sia quello che risponde alla norma 22 comma 3 del Codice della Strada.

Per Pizzuto questo è punto dirimente.

A tal riguardo Unali specifica come sia necessario un distinguo tra aspetto tributario e amministrativo.

Per quello tributario ci si rifà alla norma che proviene dal DL 507 del 1993, mentre dal punto amministrativo ci si sofferma sull'aspetto autorizzato e non autorizzato e come entrambi gli aspetti devano sottostare alle norme previste dalla legge 160/2019.

Si ricorda pertanto che la parte tributaria definisce l'applicazione o meno del canone in base a quella che sia l'occupazione del suolo pubblico, perché il presupposto stesso del canone è l'occupazione del suolo (ovvero quella modifica del suolo che facilita l'attraversamento del veicolo verso la proprietà) ancorché non richiesto, vedi legge 507 del 1993 (Art.44).

Art 52/446 della stessa legge può essere normato da uno specifico regolamento comunale e quindi prevedere una suddivisione tra l'occupazione del suolo pubblico, dalle autorizzazioni di passo carrabili intese con l'apposizione del relativo cartello di divieto di sosta.

Giunti quasi al termine della riunione si chiede alla Dt, sa Marcello quali siano i motivi per i quali non siano partiti gli avvisi di accertamento del 2018 e anni successivi, in virtù del fatto che i funzionari siano gli stessi.

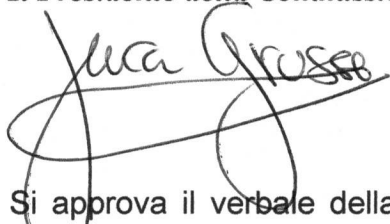
La risposta che perviene, ribadisce quanto detto inizialmente dal Sindaco, ovvero la facoltà dell'ente entro 5 anni di mandare gli avvisi, ricorda altresì che lo stesso iter viene seguito anche per altri tributi come la Tari e l'Imu.

L'attività di accertamento è quell'attività che viene posta in essere dagli uffici nei confronti di chi spontaneamente non ha pagato. La dott.sa riporta all'attenzione dei commissari, la paventata possibilità di annullamento di ufficio di quei precedenti regolamenti e ricorda che l'unico caso che permetta un iter del genere sia l'illegittimità dell'atto stesso e che per lo stesso motivo gli atti adottati ai passi carrabili nel 2018/20/21 non siano illegittimi.

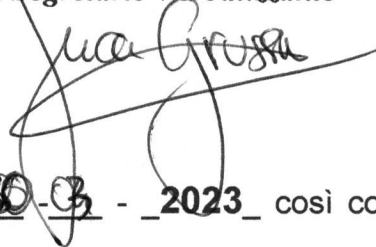
Altro presupposto previsto e che non sia passato tanto tempo, ovvero che non si sia consolidata una certa situazione giuridica, su questo la legge ha attribuito un tempo entro il quale il potere di annullamento di ufficio in autotutela può essere esercitato, ovvero 12 mesi. Attualmente pertanto non si ravvedono i presupposti per un annullamento.

Il Vice-Presidente Grussu, vista l'ora delle ore 13 45 esauriti gli interventi e conclusi i lavori, dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione



Il Segretario Verbalizzante



Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 30-3 - 2023 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari:

I Componenti